

Sequestro- Interruzione dei giudizi in cui sia parte detta società -  
Esclusione - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti  
degli organi della procedura prevista dal d.lgs. - Insussistenza -  
Fondamento.

Il sequestro penale di prevenzione, ex art. 22 del d.lgs. n. 159 del  
2011, delle quote del capitale di una società a responsabilità  
limitata, non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir  
meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una  
sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle  
quote medesime, sicchè la detta società rimane a pieno titolo parte  
del processo in corso, non essendo configurabile una ipotesi di  
interruzione del giudizio, né una necessità di integrare il  
contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista  
dal d.lgs. citato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 13/06/2017